

Sull'abbattimento di un esemplare di quercia

T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 30 luglio 2024, n. 211 - Caso, pres.; Pozzani, est. - Provincia di Reggio Emilia (avv. Merlo) c. Comune di Reggio Emilia (avv.ti Corradini, Benvegna).

Bellezze naturali - Parere negativo all'abbattimento di un esemplare di quercia - Abbattimento imprescindibile ai fini della realizzazione di un'opera pubblica soggetta a cronoprogramma ai fini del finanziamento della stessa con fondi PNRR.

(Omissis)

FATTO

Con il ricorso introduttivo l'Ente ricorrente ha chiesto l'annullamento del "parere negativo" all'abbattimento di un esemplare di quercia, posta in Reggio Emilia, via Gastinelli, 1/B, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del "Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Reggio Emilia".

Il Comune di Reggio Emilia si è costituito in giudizio il 16 aprile 2024 spendendo le proprie difese con memoria del 3 maggio 2024.

Alla camera di consiglio dell'8 maggio 2024 parte attrice ha rinunciato all'istanza cautelare stante la fissazione del giudizio di merito all'udienza pubblica del 24 luglio 2024.

La Provincia di Reggio Emilia ha contestato le difese avversarie e replicato con memorie del 31 maggio 2024 e 21 giugno 2024.

Il Comune resistente ha controdedotto alle doglianze attoree con atti del 20 giugno 2024 e 25 giugno 2024.

Alla pubblica udienza del 24 luglio 2024 dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In fatto la Provincia ha rappresentato che l'abbattimento dell'albero in questione si renderebbe imprescindibile ai fini della realizzazione di un'opera pubblica soggetta a cronoprogramma ai fini del finanziamento della stessa con fondi PNRR.

In particolare, per la realizzazione della palestra dell'istituto scolastico "Motti" sussisterebbero vincoli per il finanziamento che hanno condizionato il progetto che insiste anche su di un preesistente filare di alberi: il progetto esecutivo – redatto dai professionisti del RTI aggiudicatario del relativo appalto – è stato approvato dalla Provincia con determinazione n. 1361/2023 e il contratto tra Provincia e RTI è stato stipulato il 17.01.2024 (doc 15 *in actis*). Infine, in data 21.03.2024 è stata effettuata la consegna dei lavori e, poiché il crono programma prevede un termine di 18 mesi per ultimare i lavori (doc 17 *in actis*), la difesa attorea ipotizza che gli stessi termineranno nel mese di settembre 2025.

La ricorrente ha evidenziato che non sussisterebbe alcun vincolo di tutela sulle piante presenti nel lotto di intervento, sul quale è previsto l'abbattimento di 3 piante su 15, e questi esemplari - ai sensi del "Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Reggio Emilia" (doc 8, art. 4, comma 6, punto 7, *in actis*) - sarebbero sacrificabili in caso rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera pubblica: una di esse non è soggetta ad autorizzazione preventiva all'abbattimento, poiché di circonferenza inferiore a 78,5 cm, e due sono soggette ad autorizzazione poiché di circonferenza superiore. L'alternativa dello "spostamento" di una quercia sarebbe eccessivamente onerosa in quanto l'ipotesi di spesa sarebbe stimabile in 60-70 mila Euro + IVA costituendo un costo insostenibile per l'Ente provinciale. Di conseguenza, sarebbe opzionabile unicamente l'abbattimento e la compensazione con messa a dimora di 3 piante nell'area verde adiacente la nuova palestra, oltre alla realizzazione di 1 siepe a schermatura del parcheggio e all'aggiunta di 1 quercia nell'area limitrofa.

Quanto all'*iter* procedurale, la difesa attorea ha evidenziato che in costanza del procedimento relativo all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera, i tecnici della Provincia hanno avviato una interlocuzione con i competenti uffici del Comune, al fine di concertare le più idonee forme compensative per le piante che era necessario abbattere, e la Provincia – in forza dell'art. 4, comma 6, punto 7, del Regolamento – ha presentato in data 26 febbraio 2024 l'istanza per l'abbattimento delle 2 piante soggette al regime autorizzatorio, corredata di tutti gli allegati progettuali richiesti (docc. 18-19-20 *in actis*): senza alcun "preavviso di rigetto dell'istanza" il Comune con nota prot. n. 8109 del 21 marzo 2024 ha autorizzato l'abbattimento della quercia più piccola (codice Q2), mentre ha espresso "parere negativo" (in realtà – sostiene la difesa attorea - si tratterebbe di un diniego di autorizzazione) all'abbattimento della quercia identificata con il codice Q3.

Il diniego comunale sarebbe motivato in modo del tutto anomalo, stigmatizza la Provincia, con riferimento ad un parere del 14 marzo 2024 del Consorzio Fitosanitario Provinciale, il quale ritiene "... opportuno non autorizzare l'abbattimento" quando, invece, l'opportunità o meno dell'abbattimento secondo la prospettiva attorea non dovrebbe essere oggetto di



valutazione da parte del Consorzio Fitosanitario; nemmeno il Comune potrebbe discrezionalmente ritenere “non opportuno” l’abbattimento, in quanto le disposizioni regolamentari non prevedono tale potere in capo all’Ente Locale il quale, al ricorrere dei presupposti di fatto previsti dall’art. 4, comma 3 e comma 6, punto 7, del Regolamento, sarebbe tenuto a rilasciare l’autorizzazione richiesta.

Con il primo motivo di ricorso “*Violazione dell’art. 4, comma 3 e comma 6, e dell’art. 5, comma 4, del “Regolamento del verde pubblico e privato del Comune di Reggio Emilia”. Sviamento di potere e motivazione incongrua*” la Provincia di Reggio Emilia lamenta che il parere negativo relativo all’abbattimento dell’esemplare Q3 non sarebbe sorretto da alcuna disposizione regolamentare.

In particolare, evidenzia la difesa attorea che:

1. l’art. 4, comma 3, del Regolamento prevede le ipotesi in cui è consentito rimuovere alberi sul territorio comunale, escludendo l’abbattimento di esemplari tutelati a livello regionale e di quelli riconosciuti di pregio a livello comunale, disponendo altresì che l’abbattimento sia autorizzato solo in caso di morte dell’albero, di stretta necessità o di straordinarietà;
2. è inoltre pacifico che la quercia di cui si discute non rientri nelle ipotesi di divieto di abbattimento di cui al citato comma 3 (ossia non è un esemplare tutelato a livello regionale, né un esemplare riconosciuto di pregio a livello comunale) ed è, altresì, pacifico che l’istanza della Provincia – motivata con la necessità di realizzare un’opera di edilizia pubblica – rientri nei casi di “straordinarietà” di cui all’art. 4, comma 6, punto 7, del Regolamento;
3. è, infine, chiaro – richiamando la difesa attorea la relazione botanico-vegetazionale e gli altri elaborati depositati con l’istanza del 26 febbraio 2024 – che l’abbattimento della Quercia si pone come “*conditio sine qua non*” per la realizzazione della nuova palestra: è, infatti, stata dimostrata l’impossibilità di modificare il progetto dell’opera, pena la revoca del finanziamento;
4. la Provincia, nel presentare l’istanza, ha seguito tutte le prescrizioni dell’art. 5 del Regolamento, senza che il Comune contestasse in alcun modo qualche carenza documentale o l’insussistenza dei presupposti della “straordinarietà”, di cui all’art. 4, comma 6, del Regolamento.

Secondo la prospettazione attorea, alla luce dei predetti elementi, le motivazioni che il Comune ha posto a supporto del proprio diniego sarebbero del tutto incongrue, in quanto il parere del Consorzio Fitosanitario non è previsto per l’ipotesi di abbattimento per “straordinarietà”, di cui all’art. 4, comma 6, punto 7, del Regolamento, ma solo per le ipotesi di cui ai nn. 1-2-4. Detto parere, contenente apprezzamenti sulle caratteristiche morfologiche, strutturali e dimensionali della pianta, non avrebbe alcuna attinenza con quanto il Comune deve accertare ai sensi della disposizione in esame, la quale – precisa l’Amministrazione provinciale - non prevede alcun apprezzamento discrezionale ad opera del Comune stesso, ma solamente che si prenda atto della trasmissione di una perizia sottoscritta da tecnico abilitato, che attesti la presenza di un albero che interferisce con la realizzazione di un’opera pubblica che, sottolinea la difesa attorea, è circostanza del tutto pacifica nel caso *de quo*.

Conclude sul punto parte attrice contestando che il diniego opposto sarebbe pertanto illegittimo, per sviamento di potere e per violazione dell’art. 4, comma 6, del Regolamento – per avere il Comune esercitato un potere discrezionale che non gli compete –, e per violazione dell’art. 5, comma 4, del regolamento medesimo, per avere motivato in modo incongruo tale diniego.

Con il secondo motivo di ricorso “*Violazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990. Difetto d’istruttoria e di presupposti*” la ricorrente lamenta che, ritenuta indubbia l’applicabilità dell’art. 10-bis, comma 1, Legge n. 241/1990 alla fattispecie in esame, trattandosi di procedimento avviato ad istanza di parte, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda avrebbero dovuto essere tempestivamente comunicati alla Provincia, al fine di consentire alla stessa l’esercizio della facoltà di presentare osservazioni e documenti.

Il Comune resistente ha evidenziato che il Regolamento per il verde pubblico e privato del Comune di Reggio Emilia, approvato con delibera di Consiglio Comunale I.D. 192 del 25/11/2013, ha riconosciuto, in conformità con il dettato costituzionale, “*l’importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell’ambiente presente e futuro; che il verde, sia pubblico che privato, è elemento di indiscutibile valore per l’ambiente e per l’igiene dell’aria, dell’acqua e del suolo; ed assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita*” (art. 1, comma 1); all’art. 1, comma 2, inoltre, ha affermato che “*Il Comune di Reggio Emilia, con il presente regolamento e nell’osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, intende tutelare, anche attraverso l’operato dei propri uffici, il verde pubblico e privato del proprio territorio, in quanto esso costituisce importante risorsa naturale e patrimonio storico - ambientale della città.*”. Da qui, sottolinea il Comune resistente, l’impegno a tutelare a livello locale il verde, sia pubblico che privato, al fine di proteggere la salute dei cittadini e il loro diritto a vivere in un ambiente salubre. Agli artt. 4 e 5 vengono regolamentati gli abbattimenti delle piante.

In riferimento al primo motivo di ricorso, la difesa comunale evidenzia che le due querce di cui si è chiesto l’abbattimento rientrano nella previsione di cui all’art. 4, comma 1, punto 3, del citato Regolamento in quanto – come si evince dalla richiesta di abbattimento (cfr. doc. 2 *in actis*) – hanno l’una la circonferenza del tronco di cm. 93 (Qr2) e l’altra di cm. 200 (Qr3), misurate ad una altezza di cm. 120 dal suolo, quindi tali circonferenze sono superiori a cm. 78,5. Le querce di

cui trattasi sono, secondo la prospettazione del Comune resistente, pertanto da considerarsi oggetto di salvaguardia, per cui l'abbattimento è di norma vietato (art. 4, comma 1), ma eccezionalmente autorizzato dal Comune (art. 4, comma 3) solo in caso di morte dell'albero, stretta necessità e straordinarietà.

L'Ente resistente chiarisce che la fattispecie odierna rientrerebbe nel caso di straordinarietà, così come previsto dall'art. 4, comma 6, punto 7, e proprio in questo caso il Regolamento prevede che *"Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto."* (art. 4, comma 6, punto 7, penultimo capoverso): questo è ciò che avrebbe fatto il Comune, il quale – non avendo al suo interno personale specializzato – ha fatto eseguire un sopralluogo ai tecnici del Consorzio Fitosanitario (prassi convenzionata e seguita ogni volta che si deve rispondere ad una richiesta di abbattimento). Tali tecnici, deputati a riconoscere lo stato vegetativo delle piante e il loro ruolo nel contesto naturale di riferimento, si sono espressi con parere di cui al doc. 7, rilevando, in particolare, che l'esemplare di quercia Qr3 è di grandi dimensioni e presenta caratteristiche morfo-strutturali di assoluto pregio paesaggistico, che lo rendono meritevole di opportuna attenzione, sia in virtù delle sue specifiche peculiarità che in virtù del suo ruolo nel territorio occupato all'interno del contesto: pertanto, osserva la difesa comunale, il Consorzio ha ritenuto non opportuno autorizzare l'abbattimento.

Di conseguenza, assume l'Amministrazione resistente, il Comune non avrebbe potuto fare altro che condividere tale parere, che è stato riportato per intero nel testo del provvedimento di diniego (doc. 8 *in actis*), che risulterebbe ampiamente motivato grazie a quanto asserito dal Consorzio, che ha dettagliatamente riportato tutte le ragioni del divieto di abbattimento, riferito ad un albero rigoglioso e pregiato che deve essere assolutamente preservato.

Conclude sul punto la difesa municipale che il Comune, non solo ha deciso di non autorizzare l'abbattimento della quercia Qr3 sulla scorta del parere negativo del Consorzio, ma ha altresì ritenuto – alla luce delle norme vigenti – che a monte il progetto di edificazione della palestra non potesse essere approvato, in quanto carente di quel parere del Servizio comunale relativo alla ristrutturazione del verde, insistente sull'area soggetta ad edificazione della palestra: la Provincia, stigmatizza il Comune di Reggio Emilia, ha approvato il progetto esecutivo della palestra con determina n. 1361 del 29 dicembre 2023 (doc. 5 *in actis*), ossia prima di inoltrare al Comune la richiesta di abbattimento, che è datata 26 febbraio 2024.

Osserva il Comune resistente che se la Provincia avesse proceduto ai sensi di legge, ossia procurandosi i pareri dovuti per l'approvazione del progetto esecutivo della palestra - tra cui quello della risistemazione del verde -, si sarebbero potute apportate le opportune modifiche, in modo da consentire il mantenimento di quella parte di verde che non può essere abbattuta e al contempo edificare la palestra: tali modifiche sarebbero ancora praticabili effettuando una variante in corso d'opera. Quanto illustrato dall'Ente comunale varrebbe a contestare l'assunto della Provincia e cioè che l'abbattimento della quercia Qr3 sia la *"conditio sine qua non"* per la realizzazione della palestra: al contrario, sostiene il Comune, l'abbattimento si potrebbe evitare semplicemente apportando alcune modifiche al progetto: le opere pubbliche sono regolate dal Codice degli Appalti, secondo il quale le varianti in corso d'opera sono consentite, anche in ambito del PNRR. Sul secondo motivo, relativo alla lamentata violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, il Comune resistente evidenzia che la *ratio* della norma risiede nella volontà del legislatore di consentire l'instaurarsi di un primo contraddittorio tra le parti, all'interno del quale il destinatario del provvedimento amministrativo finale può addurre le sue argomentazioni e l'Ente può motivare le ragioni di un probabile diniego, prima che esso venga formalmente adottato, anche per favorire una composizione della lite e dunque la deflazione dei ricorsi giurisdizionali: nel caso di specie, la difesa municipale rileva che per ben due volte (precisamente in data 22 dicembre 2023 e in data 1 febbraio 2024) la Provincia (nella persona di suoi tecnici e dell'Assessore provinciale) ed il Comune (nella persona della Dirigente del Servizio Qualità e sostenibilità della città pubblica arch. Elena Melloni, un funzionario e l'Assessore comunale) si sono incontrati, esprimendo le reciproche posizioni sull'argomento e il Comune è stato sempre contrario all'abbattimento *de quo*.

Aggiunge il Comune che, in data 4 marzo 2024, si è riunita la Consulta del Verde (doc. 10 *in actis*), durante la quale si è discusso sull'abbattimento e si sarebbe palesato chiaramente il disappunto del Comune relativamente allo stesso, ritenuto non necessario ed anzi dannoso: nemmeno le compensazioni proposte sarebbero state ritenute idonee, in quanto la piantumazione di tre peri da fiore e una siepe non potranno mai compensare l'abbattimento di una grande quercia rigogliosa, che tra l'altro definisce e caratterizza il paesaggio circostante.

Dunque, conclude sul punto l'Amministrazione resistente, la Provincia conosceva bene la posizione del Comune, nonché le motivazioni per cui l'Ente intendeva opporre diniego alla loro richiesta di abbattimento di un esemplare arboreo in perfetta salute e non sostituibile appunto con tre piccoli peri da fiore, e per questo fu ritenuto inutile e superfluo formalizzare un preavviso di diniego, quando il contraddittorio si era già formato e svolto, anche in sede di Consulta Verde, e le parti conoscevano bene le reciproche volontà, avendole esaurientemente espresse; aggiunge la difesa comunale che tale preavviso formale di diniego, in ogni caso, non avrebbe mutato l'esito del procedimento, né il contenuto del provvedimento finale.

Illustrate le posizioni delle parti, il Collegio ritiene di principiarsi dal rilievo di cui al secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell'art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990.

Entrambe le Amministrazioni concordano, *pro domo sua*, sul fatto che sono intercorse – infruttuose – consultazioni

precedentemente al provvedimento impugnato, interlocuzioni, quindi, che evidenziano l'articolazione della fase partecipativa procedimentale: i rilievi attorei formulati sul punto, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Quanto al primo motivo, il Comune resistente invoca l'applicazione dei principi devoluti nel dettato costituzionale di cui al novellato art. 9 nonché nelle Convenzioni internazionali in materia di protezione e tutela delle risorse naturali, tuttavia, va osservato che, in ossequio alla struttura gerarchica delle fonti così come articolata nell'Ordinamento, tali imprescindibili atti normativi sono certamente presupposti e vincolanti nei confronti dell'atto Regolamentare comunale ma contengono principi, certamente cogenti, che possono essere declinati, appunto, in un provvedimento regolamentare di dettaglio, espressivo dell'autonomia normativa ed organizzativa dell'Ente: quando tale atto regolamentare viene emanato, l'Ente competente si autovincola a quanto dallo stesso deliberato e ciò impone, se non c'è contrasto con le predette norme presupposte, che il regolamento sia applicato imparzialmente in tutte fattispecie che in esso vi rientrino, come accade nel caso di specie.

L'interpretazione del dettato regolamentare, come avviene per tutti gli atti normativi, è *in primis* quella letterale che per prima deve guidare il percorso esegetico della norma.

Nel caso di specie, con il provvedimento impugnato, in riscontro all'istanza presentata in data 26 febbraio 2024 con cui la Provincia di Reggio Emilia ha chiesto l'autorizzazione all'abbattimento di 2 querce ed alla relativa documentazione allegata, richiamati il Regolamento comunale del Verde Pubblico e Privato (approvato con deliberazione del C.C. n. 32867/192 del 25 novembre 2013) e la deliberazione del C.C. n. 15138/91 del 30 maggio 1997 in ordine agli interventi sulle alberature, nonché il parere del Consorzio Fitosanitario Provinciale n. 90/2024 in atti al PG 65279 del 14 marzo 2024, il Comune di Reggio Emilia si è così determinato:

«In base agli artt. 4 e 5 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato e secondo quanto espresso nel parere rilasciato dal tecnico del Consorzio Fitosanitario sotto riportato:

“Si tratta di un piccolo popolamento arboreo costituito principalmente da querce e, nello spazio immediatamente contiguo a quello oggetto della presente richiesta, da esemplari di bagolaro.

Le piante vegetano all'interno dell'area di pertinenza di strutture scolastiche e si trovano in attinenza con le sedi dell'azienda agricola collegata alla scuola agraria. L'area è oggetto di un progetto di riqualificazione che prevede l'edificazione di un edificio adibito a palestra che andrà parzialmente a confliggere con gli esemplari arborei attualmente presenti. Le querce dimorano all'interno di una vasta area verde inerbita (attualmente destinata a campo sportivo) e il loro sviluppo è in parte condizionato dalla presenza di strutture edili di confine, di relativamente recente costruzione, funzionali alla realizzazione di un accesso carraio all'area che potrebbe, in qualche maniera, avere influenzato l'integrità dell'apparato radicale, in maniera non quantificabile con esattezza allo stato attuale.

Dei due esemplari oggetto di richiesta di abbattimento, uno (in particolare l'esemplare Qr2) si presenta evidentemente dominato dall'esemplare conterminale e questo ha influenzato, inequivocabilmente, la sua crescita, costringendolo ad una forma arborea non completamente assimilabile a quella di un'esemplare adulto di quercia e riducendo, in maniera significativa, anche il suo pregio paesaggistico. Attualmente l'albero presenta comunque un portamento seminaturale, debolmente influenzato da interventi antropici pregressi, ma condizionato, come prima accennato, dalla condizione di competizione con le piante vicine.

La pianta presenta disseccamenti sparsi all'interno della sua chioma, un vigore vegetativo oggetto di un evidente deperimento e, più in generale, una condizione di sofferenza che rende relativamente modeste le sue prospettive future.

In considerazione delle sue attuali caratteristiche morfo-strutturali e della necessità di procedere alla riqualificazione dell'area, si ritiene che sia possibile autorizzare l'abbattimento.

L'esemplare Qr3 è un'esemplare adulto e di grandi dimensioni di quercia che presenta caratteristiche morfo-strutturali e dimensionali di assoluto pregio, che lo rendono meritevole di opportuna attenzione sia in virtù delle sue specifiche peculiarità che in virtù del suo ruolo di “segno del territorio” occupato all'interno del contesto.

La pianta presenta un portamento seminaturale, ancora riconducibile alla forma tipica della specie di appartenenza ed appare influenzato in maniera modesta da interventi antropici pregressi che non ne hanno comunque alterato le naturali caratteristiche.

Il suo vigore vegetativo appare discreto e per quanto osservabile in questo particolare momento della stagione, comunque consono ad esemplari della sua specie vegetanti in contesti simili. Sono visibili disseccamenti sparsi all'interno della chioma prevalentemente interpretabili come una fisiologica evoluzione del quadro sintomatologico dell'albero e, comunque, non pregiudizievoli per la sua tutela.

Al momento attuale, ad una semplice analisi visiva, non appaiono visibili problematiche di natura morfo-strutturale o fitopatologica che possano rendere l'albero soggetto ad una autorizzazione all'abbattimento, anche valutando il suo evidente pregio paesaggistico. Per quanto di nostra competenza si ritiene quindi opportuno non autorizzare l'abbattimento”.

AUTORIZZA il Sig. Gatti Azzio in qualità di dirigente della Provincia di Reggio Emilia ad abbattere n. 1 Quercia identificata quale esemplare Q2 così come indicato nella domanda allegata, posta a Reggio Emilia in via Gastinelli 1/B (Istituto Motti)

SI ESPRIME PARERE NEGATIVO all'abbattimento della Quercia identificata quale esemplare Q3 posta a Reggio Emilia

in Via Gastinelli 1/B (Istituto Motti) in base a quanto sancito dall'Art. 4 comma 6 del vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Reggio Emilia. Si precisa che le considerazioni riguardanti l'opportunità di realizzazione del progetto di ampliamento della struttura scolastica che prevedano l'eliminazione della quercia a seguito dell'impossibilità di modificare il progetto esecutivo esulano dalle nostre specifiche competenze e potranno essere considerate in ulteriori differenti contesti.

La presente autorizzazione, che ha validità un anno dalla data del rilascio, dovrà essere esposta durante le operazioni di abbattimento».

Il provvedimento impugnato, quindi, fa espresso riferimento sia al parere reso dal Consorzio Fitosanitario sia alla norma regolamentare di cui all'art. 4, comma 6 (nonché all'art. 5 – Autorizzazione all'abbattimento – relativo alla procedura ed alle misure di compensazione, tuttavia, non oggetto del presente giudizio).

L'art. 4, rubricato «Regolamentazione degli abbattimenti», del Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Reggio Emilia ha il seguente tenore:

“1. In base al presente regolamento sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo:

1. gli alberi tutelati a livello regionale, come previsto dalla Legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 24 gennaio 1977, così come modificata dai successivi atti legislativi regionali, e susseguenti Decreti attuativi del Presidente della Giunta Regionale;

2. gli alberi riconosciuti di pregio a livello comunale e cartografati nell'elaborato P7.1 cartografati nell'elaborato P7.1 del PSC, a seguito di censimento del patrimonio verde e da successive implementazioni e aggiornamenti dello stesso; gli eventuali nuovi censimenti, anche parziali, o gli aggiornamenti al censimento già effettuato, possono essere approvati con Determina Dirigenziale e recepiti nell'elaborato P7.1 del PSC come varianti allo stesso;

3. gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ($\phi > 25$ cm), misurata ad una altezza di 120 cm dal suolo;

4. gli alberi con più tronchi aventi somma delle circonferenze dei vari fusti superiore a 120 cm, misurate ad un'altezza di 120 cm dal suolo;

5. i macchioni arbustivi, le storiche piante di particolare pregio e le siepi naturali riconosciuti a livello comunale, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà e per funzione nel paesaggio (mitigante di impatti diversi, compartimentazione di aree urbanizzate, rete ecologica, ecc), e cartografati negli elaborati P7.1 e P8 del PSC, a seguito di censimento del patrimonio verde e di successive implementazioni e aggiornamenti dello stesso.

2. Le presenti prescrizioni valgono anche per gli alberi fruttiferi classificati di pregio.

3. L'abbattimento di alberi o arbusti oggetto di salvaguardia, con esclusione degli alberi di cui al comma 1, punti 1 e 2, può essere autorizzato solo in caso di: morte dell'albero; stretta necessità; straordinarietà.

4. Morte dell'albero (omissis)

5. Stretta necessità (omissis)

6. Straordinarietà.

La straordinarietà si ravvisa quando:

1. gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza;

2. gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;

3. gli alberi o gli arbusti provochino danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;

4. gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;

5. l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all'istanza;

6. gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;

7. gli alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

Qualora ricorrano i casi di cui ai punti 1, 2 e 4 del presente comma, la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento dovrà essere specificata, con apposita dichiarazione, redatta da parte di tecnici da parte di tecnici competenti, quali Personale del Consorzio Fitosanitario Provinciale e Personale del Corpo Forestale dello Stato, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato. Qualora la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento riguardi possibili danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private di cui al punto 3, o i casi di cui ai precedenti punti 6 e 7 del presente comma, dovrà essere presentata apposita perizia, sottoscritta da tecnico abilitato. Per i casi di cui al punto 3, l'abbattimento sarà autorizzato laddove il danno arrecato risulti superiore di 3 volte al valore delle piante da abbattere, calcolato secondo la metodologia descritta all'Allegato 4 del presente regolamento. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo

per verificare la situazione di fatto. Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione".

Nella fattispecie odierna, quindi, il Comune ha ritenuto, in base all'autonomia normativa ed organizzativa riconosciutagli dall'Ordinamento, di prevedere, autovincolandosi, precise norme per l'abbattimento degli alberi nel proprio territorio.

L'art. 4 del citato Regolamento, ad una agevole lettura, prevede il divieto di abbattimento e di danneggiamento a qualsiasi titolo in sei casi: 1. alberi tutelati a livello regionale, 2. alberi riconosciuti di pregio a livello comunale e cartografati, 3. alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ($\phi > 25$ cm) misurata ad una altezza di 120 cm dal suolo (come nel caso di specie), 4. alberi con più tronchi aventi somma delle circonferenze dei vari fusti superiore a 120 cm, misurate ad un'altezza di 120 cm dal suolo, 5. macchioni arbustivi, storiche piante di particolare pregio e siepi naturali riconosciuti a livello comunale, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà e per funzione nel paesaggio e cartografati, 6. alberi fruttiferi classificati di pregio.

Il citato art. 4 prevede una deroga a tale divieto al comma 3 prevedendo che *"L'abbattimento di alberi o arbusti oggetto di salvaguardia, con esclusione degli alberi di cui al comma 1, punti 1 e 2, può essere autorizzato solo in caso di: morte dell'albero; stretta necessità; straordinarietà"*: la lettura letterale della disposizione regolamentare, quindi, porta ad apprendere che il Comune ha deciso che, salvo i casi di cui al comma 1, punti 1 e 2 (1. alberi tutelati a livello regionale, 2. alberi riconosciuti di pregio a livello comunale e cartografati), l'abbattimento può essere in via derogatoria autorizzato in tre casi tra cui, incontestatamente, rientra quello in esame, ossia la "straordinarietà".

Quindi, la norma comunale stabilisce che, se non si tratta di alberi tutelati con la speciale protezione di livello regionale e comunale (ipotesi esclusa nella fattispecie), l'abbattimento può avvenire nelle ipotesi viste e, perciò, per quanto qui interessa, in caso di situazione straordinaria.

Tale situazione straordinaria è identificata dall'Amministrazione provinciale, per quanto qui rileva, al comma 6, punto 7, quando *"gli alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie"*: la sussistenza nel caso concreto di tale situazione di straordinarietà è pacificamente ammessa dall'Amministrazione comunale, che ha anche convenuto nel provvedimento impugnato, nonché nelle difese in giudizio, di non essere competente in punto di apprezzamento delle difficoltà realizzative dell'opera pubblica da eseguire.

Il Comune resistente, pur riconoscendosi estraneo al procedimento realizzativo dell'opera pubblica, ha, tuttavia, enunciato la necessità che l'autorizzazione all'abbattimento fosse richiesta dall'Amministrazione provinciale quale atto presupposto alla procedura di approvazione del progetto dell'opera; ma tale rilievo, osserva il Collegio, non risulta supportato da alcun concreto riferimento normativo, come sottolineato dalla difesa provinciale.

L'Amministrazione comunale, nell'ultimo capoverso del comma 6 dell'art. 4 in esame, prevede peculiari modalità accertative dello stato di straordinarietà solo nei casi espressamente indicati – che esulano dalla fattispecie concreta – di cui ai punti 1, 2 e 4 (1. alberi con problemi di carattere fitosanitario, 2. alberi con scarso vigore vegetativo, 4. alberi con evidente stentato vigore vegetativo), oppure al punto 3 (alberi che provochino danni a strutture od opere esistenti).

Sempre nell'ultimo capoverso del comma 6 dell'art. 4 del Regolamento in esame, per quanto qui rileva, il Comune ha stabilito che qualora la situazione di fatto che determini la straordinarietà dell'abbattimento riguardi i casi di cui ai precedenti punti 6 e 7 del medesimo comma (6. alberi oggetto di progetto di riqualificazione, 7. alberi che rendono difficoltosa la realizzazione di un'opera pubblica – come nel caso odierno), dovrà essere presentata apposita perizia, sottoscritta da tecnico abilitato (incombente procedurale incontestatamente assolto dalla Provincia).

Solo per i casi di cui al punto 3 del comma 6 dell'art. 4 del Regolamento in esame (alberi che provocano danni a strutture od opere esistenti, ipotesi che esula dalla fattispecie concreta) l'Amministrazione comunale ha previsto un proprio apprezzamento valutativo, stabilendo che l'abbattimento viene autorizzato laddove il danno arrecato risulti superiore di 3 volte al valore delle piante da abbattere, calcolato secondo la metodologia descritta all'Allegato 4 del regolamento.

In calce all'esaminando comma 6 il Regolamento, come evidenziato dalla difesa comunale, stabilisce che il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, può eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto: qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di straordinarietà vengono applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

La procedura articolata dal Comune di Reggio Emilia nel Regolamento in relazione ai casi di straordinarietà, quindi, non prevede per il caso che ci occupa (punto 7 del comma 6 dell'art. 4) alcun apprezzamento discrezionale da parte del Comune che, nell'ambito della propria autonomia normativo-organizzativa, ha ritenuto necessaria la presentazione di apposita perizia – come accaduto in concreto – e la possibilità di un sopralluogo "per verificare la situazione di fatto".

Il tenore letterale della disposizione dell'art. 4 citato, quindi, è chiaro nel prevedere che nella fattispecie di causa (albero con *"circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ($\phi > 25$ cm), misurata ad una altezza di 120 cm dal suolo"*) è consentita la deroga al divieto di abbattimento (divieto assoluto previsto solo per alberi espressamente protetti dalla Regione o dal Comune, tutela non presente per l'albero in questione) in virtù del particolare caso di "straordinarietà" costituito dalla difficoltà realizzativa di un'opera pubblica: prima di autorizzare l'abbattimento il Comune può eseguire o far eseguire un sopralluogo (come accaduto nel caso di specie) *"per verificare la situazione di fatto"*.

Nel caso di specie le condizioni stabilite dal Regolamento comunale sussistono in concreto e l'Amministrazione municipale stessa ne ha dato atto, riconoscendo la tipologia di albero (art. 4, comma 1, punto 3 - albero con “*circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ($\varnothing > 25$ cm), misurata ad una altezza di 120 cm dal suolo*”), la situazione di straordinarietà (art. 4, comma 6, punto 7 - difficoltà di realizzazione di opera pubblica) e la presentazione della perizia tecnica.

Inoltre, è acclarato e condiviso dalle parti che l'albero Qr3 non è stato sottoposto dalla Regione né dal Comune di Reggio Emilia alla tutela speciale che l'art. 4, comma 1, punti 1 e 2, riserva agli alberi riconosciuti di pregio, protezione che escluderebbe in assoluto l'abbattimento senza possibilità di deroghe.

Quindi in relazione all'esemplare Qr3, l'Amministrazione comunale nella parte impugnata del provvedimento datato 21 marzo 2024 ha richiamato le disposizioni di cui all'art. 4 citato, che nel loro significato letterale non sono contestate dal Comune medesimo, ed ha richiamato il parere reso – a seguito di sopralluogo – dal Consorzio Fitosanitario Provinciale che si diffonde nella descrizione dei caratteri di pregio dell'albero in questione e conclude dichiarando che “Per quanto di nostra competenza si ritiene quindi opportuno non autorizzare l'abbattimento”.

Sul punto il Collegio deve osservare che l'ultimo capoverso del comma 6 dell'art. 4 del Regolamento, come già visto, stabilisce che il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, “*potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto*” in questo modo autovincolandosi in merito alla funzione del sopralluogo, nella fattispecie demandato al Consorzio, stabilendo che tale intervento serve “*per verificare la situazione di fatto*”: come evidenziato da parte attrice, l'Amministrazione comunale non ha, perciò, in tal modo previsto in sede regolamentare alcun apprezzamento discrezionale sull'opportunità di autorizzare l'abbattimento a fronte di una situazione di “straordinarietà”, bensì, un mero accertamento della situazione di fatto tramite sopralluogo prima dell'autorizzazione.

Alla luce delle illustrate considerazioni, pertanto, il “parere negativo” sull'abbattimento dell'esemplare Qr3 reso dall'Amministrazione comunale nel provvedimento *in parte qua* impugnato appare contraddittorio laddove richiama la norma regolamentare, che l'abbattimento consente in base all'incontestato tenore letterale della stessa, per poi esprimersi negativamente in ragione del sopralluogo – e della relativa relazione – che espressamente nella norma regolamentare di dettaglio si prevede invece disposta ai soli fini accertativi della situazione di fatto.

Di conseguenza, il Collegio deve rilevare che il “parere negativo” è viziato da erronea applicazione del Regolamento comunale poiché esprime un giudizio negativo sull'abbattimento dell'esemplare Qr3 a fronte di una situazione di fatto incontestatamente rientrante nella tipologia arborea sottoposta alla deroga al divieto di abbattimento dal Regolamento che il Comune stesso ha così predisposto e però male attuato.

Per queste ragioni il provvedimento impugnato va *in parte qua* annullato.

Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite con refusione del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla *in parte qua* l'atto impugnato.

Spese compensate con condanna dal Comune di Reggio Emilia alla refusione del contributo unificato in favore della Provincia di Reggio Emilia.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)